



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## ***Proposta di legge***

***n. 192 del 12 aprile 2011***

Di iniziativa dei Consiglieri:

***Giancarlo Miele – Carlo De Romanis – Francesco Battistoni -  
Chiara Colosimo - Pietro Sbardella - Romolo Del Balzo -  
Isabella Rauti***

Oggetto:

***Disposizioni relative al turismo  
equestre, ai centri ippici e all'ippoterapia***



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  
CONCERNENTE:

*"Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e all'ippoterapia"*

di iniziativa dei Consiglieri Regionali:

*Giancarlo Miele* GIANCARLO MIELE

*Carlo De Romanis* CARLO DE ROMANIS

*Francesco Battistoni* FRANCESCO BATTISTONI

*Chiara Cosimo* CHIARA COSIMO

*Isabella Rossi* 'ISABELLA ROSSI'

PROPOSTA DI LEGGE  
Dichiara formalmente ricevibile  
Assegnata all' e Commissioni 15°-6°-12°  
Roma 12-4-2011 13°-14°

D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Aula Commissioni  
(Dott. Onorifino Orticello)

*Roberto Balzo*

*Roberto Balzo*  
ROBERTO DEL BALZO



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

1970 - 2015

## RELAZIONE

### “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e all’ippoterapia”

Con la proposta di legge in oggetto la Regione riconosce al turismo equestre un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico ed occupazionale all’interno del nostro territorio nonché un ruolo strategico per la crescita culturale e sociale del Lazio in totale armonia con l’ambiente. Si procede pertanto, nel pieno rispetto dei summenzionati principi, a definire il turismo equestre, i centri ippici e l’ippoterapia.


Nella definizione di turismo equestre rientrano le attività turistiche, ludico addestrative e sportive effettuate con cavalli montati o attaccati e al contempo, al fine di favorire lo sviluppo del settore, la Regione promuove la realizzazione di ippovie laziali mediante la riapertura e manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi e piste prevedendone il completamento in particolar modo in prossimità delle aree di rilevante valore storico, artistico e culturale nonché attraverso la concessione di immobili demaniali da adattare, nel rispetto delle vigenti normative in campo edilizio, a punti di sosta.

Ai fini della presente proposta di legge i centri ippici sono costituiti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare esemplari di razza equina utilizzabili per finalità turistiche, ludico-addestrative o agonistiche prevedendo che l’affidamento della gestione tecnica del centro sia delegata a personale qualificato e che il centro posseda un numero tale di recinti in cui i cavalli possano sostare per un congruo numero di ore durante la giornata, avendo spazi sufficientemente ampi a disposizione.

Di primaria importanza è il capo dedicato all’ippoterapia, ovvero all’insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche, sensoriali, o plurime, dipendenti da qualunque causa, praticati con equidi presso strutture autorizzate dalla Regione e da personale opportunamente formato e che abbiano finalità ludiche, ricreative ed educative o comunque volte a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. Accanto all’ippoterapia viene definita e regolamentata l’attività assistita con animali ovvero l’insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l’impiego di animali.

Proposta di legge regionale

(Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e all'ippoterapia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Miele', is positioned on the left side of the page.


## CAPO I

### (Turismo Equestre)

#### Art. 1

#### *(Finalità)*


1. La Regione riconosce al turismo equestre un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio e lo promuove e sostiene nel rispetto della qualità e compatibilità ambientale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Miele', is positioned on the left side of the page.

Art. 2

*(Definizione di turismo equestre)*


1. Ai fini della presente legge, per “turismo equestre” si intendono le attività turistiche, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Miele', is positioned in the lower-left quadrant of the page.

Art. 3

*(Ippovie laziali)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione delle ippovie laziali mediante la riapertura e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare attenzione ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, sentita la Federazione Italiana Turismo Equestre e tecniche di ricognizione equestre competitiva -ANTE (FITETREC - ANTE).
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi agli enti locali secondo criteri e modalità da essa stabiliti con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la stessa deliberazione la Giunta disciplina, sentita la FITETREC - ANTE, i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie laziali.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Miele', written in a cursive style.

Art. 4  
*(Punti di sosta)*

1. La Regione, le province e i comuni, al fine di promuovere il turismo equestre, possono concedere l'uso di immobili di loro proprietà ai centri di turismo equestre, associati alla FITETREC-ANTE, operanti da almeno due anni, che ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.
  
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà di cui al comma 1 e per la relativa concessione in uso.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Miele', is positioned below the text of the second article.




## CAPO II

### (Centri ippici)

#### Art. 5

#### *(Definizione e costituzione)*

1. Ai fini della presente legge il centro ippico è costituito da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare esemplari di razza equina, anche non di proprietà dello stesso, idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo o agonistico.
2. Il centro ippico può essere costituito da imprese, società o associazioni.
3. L'apertura di centri ippici è subordinata alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Miele', is positioned at the bottom left of the page.

Art. 6

( *Regolamento* )

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, nel quale stabilisce misure dirette a garantire sia la tutela della salute e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico, sia, in attuazione dell'articolo 9 comma 1 dello Statuto, la salvaguardia ed il benessere dei cavalli presenti. In particolare il regolamento prevede:

- a) l' affidamento della gestione tecnica del centro ippico ad un istruttore titolare di brevetto rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) o dalla FITETREC - ANTE, a seconda dell'indirizzo dell'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre dilettantistica o agonistica oppure dell'attività di turismo equestre;
- b) la presenza all'interno del centro ippico di un numero di recinti tale da consentire ai cavalli di avere spazi sufficientemente ampi in cui sostare;
- c) la possibilità per i cavalli di stanziare nei recinti un numero congruo di ore durante la giornata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Miele', written in a cursive style.

Art. 7  
(Normativa applicabile)

1. Alle strutture immobili dei centri ippici, se situate in zone agricole, si applica la normativa urbanistica regionale prevista per le stesse.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M. C.', is positioned in the lower-left quadrant of the page.

CAPO III  
(Ippoterapia)

Art. 8  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) “ippoterapia” l’insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, o plurime, dipendenti da qualunque causa, praticate con l’impiego di equidi;
- b) “attività assistita con animali” l’insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l’impiego di animali.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Miele', written in a cursive style.

## Art. 9

### *(Requisiti minimi)*


1. L'ippoterapia e l'attività assistita con animali sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, stabilisce i requisiti minimi per l'esercizio dell'ippoterapia e per l'esercizio di attività assistita con animali individuando, in particolare:
  - a) le figure professionali richieste all'interno delle equipe di cui all'art. 11;
  - b) i brevetti speciali, rilasciati dalle Federazioni nazionali del settore equestre, richiesti ai soggetti di cui alla lettera a) per la pratica dell'ippoterapia;
  - c) la dotazione infrastrutturale necessaria per l'esercizio di ciascun tipo di intervento e attività;
  - d) le misure inderogabili da rispettare per la tutela del benessere degli animali.
3. Possono essere sottoposti ad ippoterapia esclusivamente i soggetti che siano stati dichiarati idonei a tale terapia da parte di medici neuropsichiatri o fisiatri.
4. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di ippoterapia e di attività assistita con animali devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere sani e costantemente tenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati. Le attività di ippoterapia e di attività assistita con animali devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali.



Art. 10

*(Autorizzazione all'esercizio)*

1. I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'ippoterapia o all'esercizio di attività assistita con animali presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia di sanità, indicando dettagliatamente:
  - a) gli interventi di ippoterapia ovvero di attività assistita con animali da realizzare;
  - b) i programmi predisposti e da realizzare ai sensi dell'articolo 11;
  - c) le equipe professionali coinvolte ed il soggetto responsabile della loro direzione;
  - d) gli animali da impiegare;
  - e) le strutture da utilizzare.
2. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, adotta un provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego all'esercizio.
3. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di sanità, anche avvalendosi del personale delle ASL territorialmente competenti, accerta la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2 e verifica la regolare realizzazione dei programmi di cui all'articolo 11.
4. Nei casi di accertata perdita di uno dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, il Direttore della Direzione regionale competente in materia di sanità ne dà comunicazione al soggetto interessato



indicando contestualmente le misure necessarie da adottare ed il termine, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso Direttore revoca l'autorizzazione all'esercizio concessa.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. e. l.' or similar, written in a cursive style.

Art. 11

*(Programmi)*

1. L'ippoterapia e l'attività assistita con animali sono svolte sulla base di specifici programmi terapeutici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure professionali qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.
3. Nelle equipe di cui al comma 2 è sempre presente la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento.


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Miele', written in a cursive style.



Art. 12

*(Formazione degli operatori di equipe)*


1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 11.
  
2. I corsi di formazione sono finalizzati in particolare a:
  - a) sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;
  - b) approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;
  - c) avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Miele', written in a cursive style.

CAPO IV  
(Disposizioni finali)

Art. 13  
*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB ... di un nuovo capitolo denominato "Contributi agli enti locali per la realizzazione delle ippovie laziali", con uno stanziamento pari a euro .. per l'esercizio finanziario 2011, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo ... .

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Miele', is positioned in the lower-left quadrant of the page.